



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

PROVINCIA DI RIMINI

- ORIGINALE
 COPIA

DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N° 20 DEL 10.03.2008

OGGETTO: I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA DA APPLICARE DAL 01/01/2008.

TE/pl

L'anno duemilaotto il giorno dieci del mese di Marzo alle ore 20,45 nell'apposita Sala Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione.

All'appello risultano presenti i Signori:

		P	A			P	A
1.	BIANCHI DOMENICO	X		10.	PETRUCCI LUCA	X	
2.	MORELLI DANIELE	X		11.	SEMPRINI GIANCARLO	X	
3.	CLEMENTI DAVIDE		X	12.	MAROCCHINO MARGHERITA	X	
4.	GENNARI FRANCESCA		X	13.	GABELLINI PIERFRANCESCO	X	
5.	TICCHI SABRINA	X		14.	BORDONI LUCIANO	X	
6.	GAMBONI MICHELA	X		15.	MANCINELLI SIMONA		X
7.	BUCCI LUIGI	X		16.	CASADEI MENGHI ANTONIO	X	
8.	TERENZI ODOARDO	X		17.	ARATARI GUERRINO		X*
9.	BARILARI GIUSEPPE	X					

Assenti giustificati: Mancinelli Simona.

*Il Consigliere Aratari entra alle ore 21,05 ed esce definitivamente alle ore 22,35

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori esterni [X] Tasini Maura [X] Montanari Claudia [X] Gessi Odoardo.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa PIRACCINI LIA Segretario Comunale con anche funzioni di verbalizzante.

Presiede il Signor BIANCHI DOMENICO, Sindaco.

Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 13 Consiglieri su 17 in carica.

Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori: Bordoni Luciano, Gamboni Michela e Petrucci Luca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Sentita la relazione dell'Assessore Odoardo Gessi;

Dato atto che alle ore 22,55 il Consigliere Casadei Menghi esce dall'aula, per cui restano presenti e votanti n° 12 consiglieri;

Ritenuto di procedere all'approvazione;

Con voti favorevoli n° 10 ed astenuti n° 2 (i consiglieri Bordoni del Gruppo "Alleanza nazionale" e Gabellini del Gruppo "Forza Italia"),

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Trebbi dott.ssa Emanuela.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Con voti favorevoli n° 10 ed astenuti n° 2 (i consiglieri Bordoni del Gruppo "Alleanza nazionale" e Gabellini del Gruppo "Forza Italia"),

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proponente: Responsabile Area

Di Pasqua Dott. Gioacchino

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 24/10/1998, e successive modificazioni, esecutivo ai sensi di legge;

Visti i commi da 48 a 59, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Legge collegata alla manovra finanziaria 1997) con i quali, anche con la sostituzione integrale degli artt. 6 e 8 del sopracitato D.Lgs. 504/1992 (commi 53 e 55), vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell'I.C.I. per quanto concerne, in particolare, l'articolazione della tariffa nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d'imposta;

Visti gli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, che, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e relativa potestà regolamentare, hanno, tra l'altro, ampliato le possibilità di manovra dei Comuni estendendo la facoltà di applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale;

Rilevato che, in sintesi, le norme sopracitate, concedono ai Comuni la facoltà, di:

a) deliberare l'aliquota anche in misura inferiore al 4 per mille e, comunque, non superiore al 7 per mille con la possibilità di diversificare l'aliquota, entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996, n. 662);

b) deliberare aliquote ridotte a condizione, comunque, che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato:

1 - Persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle unità immobiliari locare, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (art. 4 del D.L. 08.08.1996, n. 437, come convertito dalla legge 24.10.1996, n. 556, art. 6, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996, n. 662);

2 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ovvero locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizzi come abitazione principale (combinato disposto degli artt. 4 del D.L. n. 437/1996 e 3, comma 56, della legge 23.12.1996, n. 662);

3 - alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 662/1996);

4 - unità immobiliari di proprietà di Enti senza scopo di lucro, in misura anche diversificata, in relazione alla loro diversa tipologia (art. 6, comma 2, del D.Lgs. 504/1992);

5 - fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992);

c) estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta e/o della detrazione prevista per l'abitazione principale anche alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale nonché alle pertinenze dell'abitazione;

d) deliberare riduzioni dell'imposta fino al 50% o, in alternativa, elevare la detrazione fino ad un massimo di £. 500.000 in ragione annua, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, per le seguenti tipologie di immobili:

1 - unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992);

2 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma, 4 del D.Lgs. n. 504/1992);

3 - alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992);

4 - unità immobiliare, NON LOCATA, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, della legge 23.12.1996, n. 662);

e) elevare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità, a condizione che per le abitazioni tenute a disposizione venga applicata un'aliquota non superiore a quella ordinaria (art. 58, comma 3 D.Lgs. 446/97);

Visto il comma 3, dell'art. 8 del Decreto Legislativo 504/92 concernente le riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n. 662, e dall'art. 3, comma 1, del D.L. 11.03.1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 maggio 1997 n. 122;

Visto l'art. 2, comma 4 della legge 09/12/1998 n. 431, relativa alla "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", il quale concede la possibilità di prevedere aliquote anche inferiori al 4 per mille, per un periodo massimo di 3 anni, per le unità immobiliari concesse in affitto a titolo di abitazione principale sulla base di contratti-tipo definiti da accordi locali tra le organizzazioni interessate;

Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 01/03/2007, con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta da applicare dal 01/01/2007:

ALIQUTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE	5,2 per mille
ALIQUTA ORDINARIA	7 per mille
DETRAZIONE ORDINARIA	Euro 104,00
ULTERIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA	Euro 104,00

Richiamata la legge finanziaria per l'anno 2008 n. 244 del 24.12.2007, che al comma 5 dell'art. 1 testualmente dispone:

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9".

Rilevato che il gettito ICI per l'anno 2007 è di Euro 2.200.000,00;

Visto lo schema del bilancio di previsione anno 2008, dal quale emerge un gettito complessivo stimato dell'Imposta Comunale sugli Immobili di Euro 2.070.000,00, derivante dalle seguenti considerazioni:

- incremento rispetto all'anno 2007 di Euro 70.000,00 garantito dai nuovi insediamenti edilizi e dall'aggiornamento dei valori medi di riferimento delle aree fabbricabili di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 47 del 25/03/2006;
- decurtazione di un importo stimato di euro 200.000,00 quale minore introito derivante dall'applicazione dell'ulteriore detrazione per abitazione principale dell'1,33 per mille della base imponibile e comunque non superiore a 200 euro, come stabilito dai nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92;

Ritenuto di applicare con decorrenza 1° gennaio 2008, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in considerazione delle nuove disposizioni del D. Lgs. 504/92 apportate dalla legge finanziaria 2008:

ALIQUTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE	5,2 per mille
ALIQUTA ORDINARIA	7 per mille

DETRAZIONE ORDINARIA Euro 104,00, incrementata dell'ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 504/92 e comunque fino ad un importo massimo di 200 euro.

ULTERIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA	Euro 104,00
--------------------------------	-------------

Visto l'art. 13, comma 1 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di C.C. n. 78 del 24/10/98 e successive modificazioni, il quale prevede, in applicazione dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/92, l'ulteriore detrazione d'imposta per le seguenti categorie di soggetti:

1. (...omissis...) soggetti passivi d'imposta proprietari, anche se in quota parte, di un unico immobile adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, che si trovino al 1° gennaio dell'anno di imposizione nelle seguenti condizioni:

- a) età superiore a 60 anni, soli o con coniuge (anche quest'ultimo con più di 60 anni) ed eventuali persone a carico;**

- b) nuclei famigliari, senza limiti di età, che ricomprendano un familiare in condizione di invalidità psicofisica non inferiore al 67%.
- c) disoccupati o in mobilità regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
- d) cassaintegrati;

Atteso che i limiti per poter usufruire dell'ulteriore detrazione ICI per i soggetti sopra elencati, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del regolamento, vengono stabiliti annualmente con provvedimento del competente organo comunale;

Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 01/03/2007, con la quale sono stati rideterminati i seguenti limiti di reddito per poter usufruire dell'ulteriore detrazione d'imposta per l'anno 2007:

- Euro 10.135,35 per soggetti passivi soli;
- Euro 15.613,83 per soggetti passivi coniugati;

Considerata l'intenzione dell'Amministrazione di aggiornare nella misura del 2% i limiti di reddito per usufruire dell'ulteriore detrazione con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT, come di seguito determinati:

- Euro 10.339,00 per soggetti passivi soli;
- Euro 15.927,00 per soggetti passivi coniugati;

Ritenuto di fissare con decorrenza 1° gennaio 2008 i suddetti limiti di reddito, in applicazione dell'art. 13 del Regolamento;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. 1) di riconfermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili da applicare dal 1° gennaio 2008:

N.	TIPOLOGIE	ALiquOTA
1	Abitazione principale e relativa pertinenza (per “abitazione principale” si intende l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) direttamente adibita a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari e che nella stessa abitazione abbiano la residenza anagrafica)	5,2 per mille
2	Abitazione locata e relative pertinenze (per “abitazione locata” si intende l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti locata a fini abitativi con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come dimora abituale oppure concessa in uso gratuito dal contribuente a parenti in linea retta entro il 2° grado e/o collaterale fino al 3° grado e relativi famigliari, i quali la occupino come dimora abituale e che nella stessa abbiano la residenza anagrafica)	7 per mille
3	Abitazione a disposizione e relative pertinenze (per “abitazione a disposizione” si intende l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest'ultima posseduta in proprietà, in locazione o in comodato)	7 per mille
4	Per tutti gli altri casi	7 per mille

2. di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta da applicare dal 1° gennaio 2008:

✓ **Detrazione ordinaria** **Euro 104,00**
incrementata dell'ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 504/92 e comunque fino ad un importo massimo di 200 euro.

✓ **Ulteriore detrazione** **Euro 104,00**
per i soggetti di cui all'art. 13 del regolamento ICI.

3. di determinare, con decorrenza 1° gennaio 2008, i seguenti limiti di reddito per usufruire dell'ulteriore detrazione d'imposta di cui all'art. 13 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

- ***Euro 10.339,00 per soggetti passivi soli;***
- ***Euro 15.927,00 per soggetti passivi coniugati;***

4. di dare atto che il gettito complessivo previsto per l'anno 2008 è quantificato in Euro 2.070.000,00 per le motivazioni espresse in premessa;

5. di pubblicare per estratto copia della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/97 n. 446.

6. di individuare responsabile del procedimento relativo al presente atto la Dott.ssa Emanuela Trebbi;

7. infine, stante l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del t.u. 18 agosto 2000, n° 267.

OGGETTO: I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA DA APPLICARE DAL 01/01/2008.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

- Favorevole
 Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

San Giovanni in Marignano, 21/02/2008

Il Responsabile del Servizio

F.to Di Pasqua Dott. Gioacchino

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

- Favorevole
 Non favorevole (vedi motivazioni allegate)
 Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata

San Giovanni in Marignano, 21/02/2008

Il Responsabile di Ragioneria

F.to Di Pasqua Dott. Gioacchino

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
BIANCHI DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIRACCINI Dott.ssa LIA

E' copia conforme all'originale.

San Giovanni in Marignano li, _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Pagnoni Luciana

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n° 267).
 è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n° 267/2000) con lettera n° _____, in data _____

San Giovanni in Marignano, li _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Pagnoni Luciana

ESECUTIVITA'

è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n° 267/2000.

la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune è divenuta esecutiva in data _____
essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3, T.U. n° 267/2000).

San Giovanni in Marignano li _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.TO PAGNONI LUCIANA

E' copia conforme all'originale.

San Giovanni in Marignano li, _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Pagnoni Luciana